

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adottato dal Comune di Pistoia con deliberazione di Giunta comunale n. 263
del 17.4.1978

Approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta regionale
n. 6087 del 13.6.1979

Pubblicato ai sensi dell'art. 62 del T.U. della Legge comunale e
provinciale del 1934, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di
Pistoia dall'11 al 26 agosto 1979.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Addottato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 263 del 17 Aprile 1978.

Approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta Regionale n. 6087 del 13 Giugno 1979.

Pubblicato ai sensi dell'Articolo 62 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale del 1934, mediante affissione all'Albo Pretorio del comune di Pistoia dall'11 Agosto 1979 al 26 Agosto 1979.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

La lottizzazione di aree a scopo edificatorio, l'attività costruttiva edilizia (progettuale ed operativa), le altre attività ad essa connesse, le opere e gli interventi di urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale sono disciplinate, nell'ambito del territorio comunale, dal presente regolamento, dalle norme di attuazione del PRG, dalla legge 28.1.1977 n.10, dalla legge 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni e integrazioni (per la parte compatibile con la legge 10/1977), nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti e applicabili in materia.-

CAPO SECONDO

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

Art. 2 - Interventi soggetti a piano particolareggiato o a lottizzazione

Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva approvazione di un piano particolareggiato, anche di iniziativa privata (lottizzazione), qualora ciò sia richiesto dalla normativa del P.R.G., nonché dall'adempimento di quanto disposto dall'art.3 e seguenti della legge 28.1.199 n.10.-

I piani di lottizzazione devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del Piano Regolatore Generale, gli indici urbanistici ed edilizi relativi alla zona, le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del P.R.G., nonché quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 3 - Lottizzazioni obbligatorie e d'ufficio.

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili, esistenti nelle singole zone, a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse.

Se i proprietari non aderiscono all'invito, il Sindaco prende l'iniziativa per la compilazione d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 6 Agosto 1967 n.765.

Per le zone di tipo C e D di progetto i limiti della lottizzazione sono quelli indicati nelle norme di attuazione del P.R.G.C. -

Nel caso previsto al comma precedente, di inidoneità della proposta circa la dimensione dell'intervento, l'Amministrazione comunale definisce l'unità organica minima di lottizzazione ed invita il proponente ad accordarsi con gli altri proprietari interessati per presentare un progetto unitario.

In caso di mancato accordo l'Amministrazione comunale potrà provvedere alla compilazione d'ufficio del piano di lottizzazione.

Il piano di lottizzazione compilato d'ufficio, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree comprese nel piano con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se lo accettano e se intendono attuarlo.

Le spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio sono a carico dei proprietari.

Nel caso che i proprietari non dichiarino di accettare ed attuare il piano di lottizzazione, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il piano di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto, oppure lo presentino con prescrizioni difformi rispetto alle norme del Piano Regolatore Generale o del presente regolamento.

Art. 4 - Domanda di lottizzazione.

A corredo della domanda di lottizzazione dovranno essere presentati

nei modi di legge, i seguenti documenti:

- a) - stralcio del Piano Regolatore Generale relativo alla zona da lottizzare ed a quelle circostanti, con le norme di attuazione ed i vincoli relativi alla zona.
- b) - estratto autentico di mappa e tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte al riconoscimento della proprietà.
- c) - planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:500 con indicazione delle proprietà confinanti, quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature e piantagioni, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a definire la completa visione della zona, ivi comprese le necessarie fotografie.
- d) - planimetria di progetto in rapporto non inferiore a 1:500, recante la destinazione di tutte le aree, con indicazione delle planimetrie e volumetrie degli edifici previsti e relativa destinazione.-
- e) - eventuali profili regolatori prospicienti le strade.
- f) - tabella comprendente:
 - 1 - La superficie totale dell'area da lottizzare
 - 2 - l'area destinata alla viabilità ed ai parcheggi
 - 3 - l'area destinata a spazi pubblici
 - 4 - la superficie di ciascun lotto, con i relativi indici urbani - stici massimi di volume, superficie utile, superficie coperta, altezza, tipo edilizio, distanza dai confini e dai fabbricati, ecc. ed i relativi dati del complesso dei lotti.
- g) - planimetria dimostrativa e specifica delle opere di urbanizzazione previste, quali strade, fogne, servizi, recante le previsioni altimetriche di progetto con il corredo di sezioni, indicazione degli arredi ed attrezzature.
- h) - tavole riguardanti i particolari degli arredi urbani e degli impianti previsti.
- i) - planimetrie con le indicazioni del verde, di progetto o conservato, con indicazione delle quantità e delle assenze delle piante di alto fusto.
- l) - computo metrico estimativo di massima relativo ai lavori per la esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti.
- m) - relazione illustrativa del progetto con riferimento ai documenti di cui sopra.
- n) - schema della convenzione dei rapporti fra Amministrazione e lottizzanti, comprendente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Gli elaborati definitivi dovranno essere presentati in 6 (sei) copie, bollati a norma di legge e firmati dal proprietario o dai proprietari, e dal progettista: quest'ultimo deve apporre accanto alla propria firma, anche il timbro indicante l'appartenenza all'Albo Professionale.

La progettazione delle lottizzazioni deve rispettare quanto disposto dal successivo articolo 13.

Art. 5 - Procedura di approvazione.

I piani di lottizzazione sono approvati con deliberazione consiliare sottoposta ai controlli stabiliti dalla legge.

A tal fine il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico, della Commissione Edilizia Comunale e delle Circoscrizioni, ognuna per il proprio ambito territoriale, quando la proposta di lottizzazione presenti difformità rispetto alle norme previste per la zona del P.R.G., respinge la domanda dando comunicazione all'interessato; quando, invece, la lottizzazione risulti conforme alle norme sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione.

Quindi, anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte degli organi di controllo, il Sindaco provvede a chiedere il nulla-osta alla Regione a norma dell'art. 28 della vigente legge urbanistica.

Intervenuto detto "nulla-osta", nonché l'approvazione della deliberazione comunale, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutiva nei modi di legge, viene registrata e trascritta a cura e spese del lottizzante.

Il Sindaco quindi rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

Art. 6 - Convenzione urbanistica.

L'efficacia della lottizzazione è subordinata alla stipulazione, fra il Comune ed il proprietario interessato, di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura del richiedente, con la quale sia prevista:

- 1) - La cessione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria.-

- 2) - L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alla lottizzazione e di quelli necessari per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici.

Gli oneri di cui sopra sono quelli citati al punto n) del precedente art.4: a scomputo totale o parziale della quota dovuta per questo titolo, al lottizzante può essere fatto obbligo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria.

- 3) - Il termine non superiore a 10 anni, entro il quale deve essere ultimata la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione, nel caso di cui al 2° comma del punto precedente.-

In questo caso dovrà essere assunto, inoltre, impegno di effettuare a titolo di cauzione un deposito in denaro o mediante polizza fidejussoria presso la Tesoreria Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione.

- 4) - L'eventuale rimborso delle spese di progettazione per la lottizzazione compilata d'ufficio.-

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o alcune soltanto di tali opere.-

Ai fini della determinazione del costo unitario dell'area di cui al comma precedente verrà assunto quello derivante dalla applicazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità disposte ai sensi della Legge 22.10.1971 n.865 e successive modifiche e integrazioni.-

Art. 7 - Penalità per inadempienza e svincolo delle cauzioni.-

Qualora, nei casi di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo, scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori dell'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.-

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune.

Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

Art.8 - Opere di Urbanizzazione.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite all'art.4 della L.29.9.1964 n.847 modificato dall'art.44 della L.22.10.71 n.865 e sono le seguenti:

- a) opere di urbanizzazione primaria:
 - 1. Strade residenziali
 - 2. Spazi di sosta o di parcheggio
 - 3. Fognature
 - 4. Rete idrica
 - 5. Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
 - 6. Pubblica illuminazione
 - 7. Spazi di verde attrezzato
- b) opere di urbanizzazione secondaria:
 - 1. Asili nido e scuole materne
 - 2. Scuole dell'obbligo
 - 3. Mercati di quartiere
 - 4. Delegazioni comunali
 - 5. Chiese ed altri edifici per servizi religiosi
 - 6. Impianti sportivi di quartiere
 - 7. Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
 - 8. Aree verdi di quartiere.-

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, d'adduzione idrica e del gas, dell'energia elettrica, le attrezzature viarie di collegamento con la città o le zone già urbanizzate ecc.

CAPO TERZO

RICHIESTA DI CONCESSIONE - ESAME DEI PROGETTI

Art. 9 - Opere soggette a concessione

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della Legge 28.1.1977 n.10 e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento e delle norme del P.R.G.

In particolare sono soggetti a concessione i seguenti interventi:

- a) - opere d'urbanizzazione in genere;
- b) - nuove costruzioni;
- c) - ampliamenti e sopraelevazioni;
- d) - trasformazioni alla distribuzione interna;
- e) - ripristino di fabbricati e ricostruzioni anche parziali;

- f) - restauri;
- g) - demolizioni;
- h) - costruzione, restauro, modifica, variazioni d'ubicazione, demolizioni e ricostruzioni di: muri di cinta, nuove cancellate e recinzioni in genere quando costituiscano delimitazione di aree private rispetto a spazi pubblici o di uso pubblico;
- i) - chioschi e prefabbricati in genere, nonché palloni pressostatici;
- l) - scavi, rinterri, muri di sostegno, rilevati ed ogni movimento di terra in genere, ad esclusione di quelli resi necessari da trasformazioni delle culture;
- m) - abbattimento di alberi di alto fusto, modifiche strutturali di giardini di rilevante interesse ambientale e nuovi impianti di parchi;
- n) - apertura o modifiche di accessi privati sui fronti stradali e su aree di uso pubblico o soggette ad uso pubblico;
- o) - cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- p) - costruzione o trasformazione di: lumi, memorie, monumenti, tettoie, pensiline e verande;
- q) - opere accessorie degli impianti di distribuzione carburanti;

Art. 10 - Interventi soggetti ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione:

- a) - variazione della destinazione d'uso dei vani singoli o di unità immobiliari o di complessi edilizi anche quando l'intervento non comporta la esecuzione di opere edilizie;
- b) - rivestimenti, decorazioni, intonaci esterni e tinteggiatura di edifici, qualora non si configurino come interventi di ordinaria manutenzione ai sensi del successivo art. 12 lettera C) salvo che si tratti di interventi su edifici ricadenti in zone omogenee di tipo A per i quali è in ogni caso necessaria la concessione.
- c) - installazione e trasformazione di vetrine, insegne, mostre, tende, cartelli pubblicitari o indicatori situati in luoghi pubblici o prospicienti luoghi pubblici.

Art. 11 - Opere soggette ad autorizzazione temporanea

Sono soggette ad autorizzazione temporanea le seguenti opere:

- a) - baracche, box in lamiera ecc. a carattere stagionale o funzionalmente provvisorio;
- b) - recinzioni di tipo precario, qualora la loro durata si preveda prolungata nel tempo e comunque quando siano pertinenti ad edifici o luoghi di interesse artistico, storico e vario.

Art. 12 - Opere non soggette a concessione

Non sono soggette a concessione :

- a) - le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale eseguite in applicazione del Codice della strada da parte degli Enti competenti;
- b) - le opere di ordinaria manutenzione di impianti igienici, pavimenti, ripristino d'intonaci e tinteggiature, rivestimenti, sostituzione di infissi, che non comportino modificazione delle strutture e delle caratteristiche architettoniche, e distributive dei fabbricati e, comunque, non interessino gli edifici tutelati ai sensi della legge 1.6.1939, numero 1089 o ricadenti nelle zone soggette a tutela ai sensi della legge 29.6.1939, n.1497 o vincolati dalle norme di P.R.G.

Art. 13 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.

Potranno essere iniziati, da parte dei privati, senza domanda preventiva, lavori di assoluta urgenza (inizio dei lavori di puntellamento e altre opere provvisoriale) richiesti da una situazione di immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità e da limitare all'eliminazione del pericolo stesso. In questo caso è fatto obbligo ai privati di darne comunicazione al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente all'inizio dei lavori e di presentare la domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire (cfr. successivo art.14) non oltre il termine di 7 (sette) giorni.

Il Sindaco, su parere dell'Ufficio Urbanistica, in casi di assoluta necessità e urgenza, può ordinare l'esecuzione di opere edilizie fermo restando l'obbligo dei privati proprietari a presentare entro termini stabiliti caso per caso, la documentazione relativa alle opere in base a quanto previsto dal successivo art.14.

Art. 14 - Progettisti.

La progettazione e direzione dei lavori di fabbricati, lottizzazioni, opere di urbanizzazione, deve essere effettuata da tecnici del settore, iscritti negli albi professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi, Periti), nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 15 - Domanda di concessione e di autorizzazione

Allegati a corredo delle domande.

La richiesta di concessione dovrà essere compilata su apposito stampato fornito dal Comune e presentato in regola con la legge sul bollo. La richiesta deve contenere:

le generalità del proprietario, o di chi abbia titolo per avanzarla, dell'area da edificare (o del fabbricato), le generalità ed il domicilio del progettista, e deve essere firmata da entrambi. -

Il progettista deve apporre accanto alla propria firma anche il timbro indicante l'appartenenza all'Albo professionale.

Per gli immobili di proprietà dello Stato, la richiesta di concessione deve essere avanzata da coloro che siano muniti di titolo rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene. -

Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche, la richiesta di concessione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. -

La richiesta di concessione deve essere corredata dagli elaborati necessari secondo la categoria di opere che si intende realizzare, come specificato nell'allegato A. Il contenuto di tali elaborati è definito come segue:

- 1) - Estratto autentico di mappa catastale o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
- 2) - Planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con le seguenti indicazioni:
 - stato di fatto delle proprietà confinanti, considerate nella loro interezza, per un raggio minimo di mt. 50, con indicazione della destinazione d'uso dei fabbricati, anche accessori, delle aree scoperte (eventuale esistenza di alberi di alto fusto) e di ogni altro particolare di rilievo;
 - quote planimetriche ed altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori;
 - stato delle opere di urbanizzazione esistenti nella zona;
- 3) - Rilievo quotato in scala minima 1:100 degli edifici esistenti da demolire, ristrutturare o modificare, relativo alle piante di tutti i piani, alle sezioni più indicative e di prospetti;
- 4) - Documentazione fotografica, con positive formato 13x18, estesa agli edifici ed alle aree circostanti;

- 5) - Computo degli indici urbanistici (cfr. allegato B);
- 6) - Planimetria in scala 1:200 (sulla base della planimetria di cui al punto 2) ove l'opera progettata sia rappresentata nelle sue linee, dimensioni, quote generali, punti fissi di linea e di livello, distacchi;
- 7) - Disegni, in rapporto non inferiore a 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura dell'opera, con le seguenti indicazioni:
- destinazione d'uso dei locali;
 - quote planimetriche ed altimetriche;
 - dimensioni delle aperture (con distinzione tra le parti apribili e quelle fisse);
 - specificazione degli apparecchi igienici da installare e relativo ingombro;
 - ubicazione, dimensioni e caratteristiche delle canne fumarie;
 - strutture portanti (C.A., acciaio, murature , ecc.);
 - ubicazione, dimensioni e caratteristiche degli scarichi verticali, dei pozzetti di ispezione delle acque meteoriche, delle acque chiare (bionde) e nere, delle fosse biologiche e di qualsiasi altro impianto di depurazione, di tutte le condutture interrate e relative quote dal perimetro dell'edificio fino all'immissione nella pubblica fognatura o nel corpo idrico scelto per lo smaltimento finale;
 - verde e parcheggi di uso pubblico, - collettivo (condominiale) o privato;
 - pavimentazione delle aree scoperte, recinzioni, passi pedonali ed eventuali passi carrabili, arredi esterni, cordonature e tappeti erbosi, piante ad alto fusto (numero, essenza);
 - materiali del manto di copertura, caratteristiche di pendenza delle falde, volumi tecnici, camini, gronde e relativi punti di calata, lucernari, ecc.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredata da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.

Qualora l'edificio oggetto della concessione sia in aderenza ad altro fabbricato e comunicante con esso, le piante devono comprendere entrambi gli edifici e recare l'indicazione completa delle destinazioni d'uso.

- 8) - Disegni quotati, in rapporto non inferiore a 1:100, di sezioni dell'opera con riferimenti alle aree circostanti, sia coperte che

scoperte incluse le opere di recinzione.

Le quote riferite sia al piano di campagna originario che al piano di campagna modificato, devono indicare le altezze complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, le altezze delle parti aggettanti e della linea di colmo della copertura.

Le sezioni devono essere in numero adeguato alla completa comprensione dell'opera e comunque non meno di due, di cui una trasversale ed una longitudinale rispetto alla strada, ed almeno una eseguita in corrispondenza del vano scale.

- 9) - Disegni, a semplice contorno, in rapporto non inferiore a 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata, integrati con riferimento agli edifici circostanti, al terreno e con l'indicazione delle quote altimetriche e di progetto.

Qualora l'edificio sia in aderenza ad altri fabbricati, il disegno dei prospetti deve comprendere anche gli edifici contigui.

I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali impiegati e del loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro, delle balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici.

- 10) - Disegni di pianta, di sezione e di prospetto, in scala non inferiore a 1:50, in corrispondenza di piani caratteristici o di particolari architettonici con l'indicazione dei materiali impiegati, del loro trattamento e colore.

Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra.

- 11) - Disegni, in scala minima 1:50, indicanti senza campitura le murature da conservare, con campitura grigia, o giallo indelebile, quelle da demolire.

Analogamente, le piante di progetto, contenenti le indicazioni di cui al precedente n.7, devono indicare senza campitura le murature da conservare, con campitura grigia, o giallo indelebile, le murature da demolire e con campitura nera, o rosso indelebile, quelle nuove.

Le strutture preesistenti, soggette ad un qualsiasi intervento di consolidamento o restauro, devono essere indicate con apposito segno.

I prospetti e le sezioni delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia.

12) - Relazione illustrativa

Gli elaborati richiesti devono essere presentati in quadruplica copia, bollati a norma di legge, e firmati dal proprietario, o da chi ha titolo, e dal progettista, il quale deve apporvi anche il timbro rilasciatogli dall'Ordine o Collegio professionale di appartenenza.

Nel caso di progetti di opere d'urbanizzazione sono richieste almeno tre copie di ciascun elaborato.

La domanda per le opere soggette ad autorizzazione ^{anche} temporanea dovrà essere redatta in carta bollata e corredata dagli elaborati di cui all'allegato A.

Art. 16 - Procedure per la presentazione delle domande e per l'esame dei progetti.

La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui al precedente art. 14, deve essere presentata all'Ufficio "Urbanistica-Edilizia Privata", il quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo corrispondono a quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e della data di ricevimento.

Qualora, durante l'istruttoria d'ufficio, il progetto risulti privo di uno o più degli elaborati di cui all'allegato A, oppure con elaborati non sufficientemente chiari o incompleti, ne viene data comunicazione scritta all'interessato, con invito a completare la documentazione.

La presentazione degli elaborati mancanti, o dei chiarimenti richiesti, comporterà l'apposizione della nuova data sulla domanda di licenza.

Da questa nuova data avranno decorrenza i termini di legge per la determinazione del Sindaco sulla domanda presentata.

CAPO QUARTO

=====

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

=====

RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA

=====

Art. 1/ - Commissione edilizia comunale - Composizione

- Sindaco o Assessore Delegato; - Presidente;
- Segretario Generale o funzionario amministrativo dal medesimo delegato - membro;
- Ufficiale Sanitario o Tecnico del Consorzio Socio-sanitario suo delegato; - membro;
- Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale - membro;
- Arch. del settore Urbanistica; - membro;
- Comandante dei Vigili del Fuoco; - membro;
- Un ingegnere scelto fra una terna proposta dall'Ordine Prof.le; - membro;
- Un architetto scelto fra una terna proposta dall'Ordine Prof.le; - membro;
- Un Geometra scelto fra una terna proposta dall'Ordine Professionale; - membro;
- Due esperti in materie storico-artistiche ambientali; - membro;
- Un geologo - membro;

Potranno altresì partecipare alle riunioni di detta Commissione in qualità di uditori e senza diritto di voto:

- L'Ing. Capo della Provincia di Pistoia o suo delegato;
- Il Direttore dell'ENEL o suo delegato;
- Il Direttore della SIP o suo delegato;
- Il Direttore del COPIT o suo delegato;

La Commissione edilizia è nominata dal Consiglio ed i suoi membri restano in carica per due anni e possono essere rieletti e riconfermati.-

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 6 membri fra quelli aventi diritto di voto.

Esercita le funzioni di Segretario un impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo designato dal Presidente.-

Art. 18) - Compiti della Commissione Edilizia.

La Commissione è chiamata ad esprimere parere consultivo:

- a) - sulle richieste di concessione;
- b) - sulle domande di lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
- c) - sull'annullamento di concessioni già rilasciate;
- d) - sulle domande di rinnovo di concessione, nel caso di mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio.

La Commissione esprime parere sulla conformità delle opere proposte rispetto al P.R.G. ed a tutte le altre norme vigenti in materia, sul valore architettonico, sul decoro e sul rispetto dei valori funzionali e formali dell'abitato, nonché sulla ammissibilità dell'insediamento urbanistico o edilizio proposto in relazione a quanto previsto dall'art.2.

Inoltre, la Commissione esprime parere sui progetti di opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune nonché sui regolamenti edilizi.

Art. 19) - Adunanze della Commissione Edilizia.

La Commissione edilizia si riunisce nella sala comunale almeno una volta al mese.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti:

a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione sui progetti da essi elaborati ed alla realizzazione dei quali siano comunque interessati. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento a verbale. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione del parere espresso, e nel caso in cui il parere non sia unanime, i voti riportati (favorevole, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.

I processi verbali vengono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari presenti alla seduta.

Il solo parere della C.E. è riportato sulla pratica, senza l'indicazione dei voti, delle eventuali dichiarazioni e di ogni altra notazione del verbale.

I consiglieri Comunali e di Circoscrizione che volessero consultarlo dovranno essere di volta in volta autorizzati da Sindaco.

20 - Parere delle Circoscrizioni sulle richieste di concessione.-

Le Circoscrizioni Comunali, ognuna per il proprio ambito territoriale hanno fatto di esprimere parere consultivo sugli argomenti di cui ai punti a), b), c) del presente art.17. A tal fine l'Amministrazione Comunale dovrà trasmettere alla Circoscrizione di competenza, una copia della richiesta di concessione completa degli elaborati presentati e della istruttoria degli uffici preposti.-

Il parere di cui al comma precedente dovrà pervenire agli uffici entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data della avvenuta presa in consegna della pratica da parte del Presidente della Circoscrizione o da suo delegato che rilascerà risposta in tal senso.-

Il parere, ovvero la presa d'atto della scadenza del termine c.s. senza comunicazioni, verrà trascritto o allegato alle copie della richiesta di concessione giacente presso l'Ufficio Tecnico.-

21 - Parere dell'Ufficiale Sanitario sulle richieste di concessione.-

Prima del rilascio della concessione, è necessario il parere, in merito al progetto, dell'Ufficiale Sanitario.-

22 - Determinazioni del Sindaco sulle domande, e potere sostitutivo in caso di mancato rilascio.-

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di concessione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse, o da quelle di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco durante l'istruttoria.-

Decorso il termine di 60 giorni senza che sia stata comunicata la determinazione del Sindaco, colui che ha presentato istanza di concessione può rivolgersi all'organo comprensoriale con atto da presentare nei successivi 30 giorni.-

L'organismo comprensoriale accoglie l'istanza, rilascia la concessione a norma dell'art.4 della L. 28.1.1977 n.10, delle Leggi Regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici vigenti.-

In ogni caso, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza all'organo comprensoriale senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta agli effetti di cui all'art.6 D.P.R. 24.11.1971 n.1199.-

Quando non siano insediati gli organi comprensoriali, le stesse funzioni sono esercitate in via transitoria dalla Giunta regionale.-

23 - Rilascio della concessione

La concessione, a norma degli artt. 3 e 6 della L. 28.1.1977 n.10, comporta la prescrizione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione che al costo di costruzione, ed è rilasciata solo per le aree incluse nel programma pluriennale di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'art.9 della citata legge 10/1977, sempreché siano conformi allo strumento urbanistico vigente.-

L'entità del contributo di cui al comma precedente è stabilita, per le varie categorie di intervento, dalla deliberazione comunale n.710 del 19.7.77 e risulta dalla applicazione della L.R. 24.8.1977 n.60 e relative tabelle parametriche allegate.-

Fino all'approvazione del programma pluriennale di attuazione potranno essere rilasciate concessioni soltanto per aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali è stata l'impegno da parte del concessionario a realizzarle o comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, nei piani per insediamenti produttivi e nei piani particolari di iniziativa pubblica.-

Il rilascio della concessione è subordinato oltre che agli adempimenti di cui ai commi precedenti e quelli di cui successivo art.26, alla consegna all'Ufficio "Urbanistica e Edilizia Privata" della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di previdenza per professionisti od analoghe provvidenze.-

Inoltre prima del rilascio della concessione dovranno essere presentate, ove prescritte, le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ad aprire accessi per aree prospicienti strade statali o provinciali;
- nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti (art.25 R.D.3.6.1940 n.1357);
- eventuali N.O. di enti pubblici aventi particolari competenze su determinati ambiti del territorio;
- Nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La concessione viene rilasciata al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal responsabile della Sezione "Urbanistica-Edilizia Privata".

Nell'utilizzazione della concessione devono essere rispettate le leggi ed i regolamenti in materia, nonché i diritti dei terzi.

Del rilascio della concessione è fatta immediata comunicazione al richiedente mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata/con ricevuta di ritorno.-

Dalla data della ricezione decorrono i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli per la corresponsione dei contributi di cui al comma del presente articolo.-

Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con l'indicazione del titolare e della località nella quale deve essere eseguita la costruzione.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione, dei relativi atti del progetto, domanda e disegni e può ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento, o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Copia della concessione viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle rispettive spese e diritti.

Art. 24 - Titolare della concessione e variazioni.

La concessione è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

Gli eredi o gli aventi causa, anche a titolo particolare, del titolare della concessione, hanno diritto ad ottenere dal Sindaco la volturazione dell'intestazione della stessa dimostrando la propria qualità.

La variazione predetta non modifica in alcun modo il termine originario di validità della concessione.-

Art. 25 - Validità e decadenza della concessione e della autorizzazione.

temporanea

La concessione decade se:

- entro un anno dalla data di inizio della sua efficacia non vengono effettivamente iniziati i lavori e di ciò non venga fornita al Comune valida documentazione;
- l'opera viene eseguita solo in parte e non proseguita;
- entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione non è stata ritirata dal proprietario;

La concessione decade inoltre nel caso dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La constatazione della sospensione dei lavori, o della parziale esecuzione degli stessi verranno comunicate agli interessati mediante la notifica di un verbale redatto dagli agenti comunali.

In caso di decadenza dovrà essere inoltrata una nuova istanza di concessione corredata dell'intera documentazione prescritta negli articoli precedenti salvo conguaglio dei contributi già versati.-

Per le opere soggette ad autorizzazione temporanea, il Sindaco si riserva la facoltà di revoca dell'autorizzazione medesima, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

Art. 26 - Varianti al progetto.

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto, gli interessati debbono presentare i relativi elaborati, che sono sottoposti alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; la domanda di variante ha, in ogni caso lo stesso valore e gli stessi effetti di una nuova domanda di licenza, anche ai sensi del precedente art.21.

In nessun caso, la presentazione di varianti in corso d'opera legittima l'esecuzione di opere difformi da quelle autorizzate con la concessione originaria.-

I disegni relativi a varianti debbono indicare con compitura gialla le strutture eliminate e con compitura rossa le nuove strutture; gli stessi

disegni debbono altresì riportare le nuove quote relative alle varianti richieste.

Con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità previsti per il progetto originario.

CAPO QUINTO

=====

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

=====

Art. 27 - Direttore dei lavori e costruttore.

All'atto del rilascio della concessione deve essere assunta la Direzione dei Lavori mediante deposito della firma accompagnata dal timbro di cui all'art.4.-

Il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento, da parte del Sindaco, della competenza professionale del Direttore dei Lavori.

Inoltre, prima dell'inizio delle opere, deve essere comunicato il nominativo e la residenza del costruttore e la relativa accettazione dell'incarico.

Qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco e l'accettazione da parte del nuovo incaricato deve avvenire con le modalità di cui sopra.

Il committente titolare della concessione, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle prescrizioni e modalità e secutive previste nella concessione edilizia

Art. 28 - Ordine di cantiere.

Il cantiere deve essere cintato e mantenuto libero di materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con segnalazioni di pericolo ed ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazione di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

Il cantiere deve essere provvisto di cartello ben visibile, con l'

indicazione dell'opera, del titolare della concessione e degli estremi della concessione stessa, del progettista, del Direttore dei Lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente.

In cantiere devono essere conservate, a disposizione dell'autorità comunale la concessione e la copia dei disegni approvati, nonché copia degli elaborati relativi alla denuncia di opere in cemento armato in conformità dei disposti di cui alla legge 1086/1971.

Le norme stabilite nel presente articolo devono essere osservate fino all'avvenuta comunicazione di completamento delle opere.

L'inosservanza di ciascuna delle predette norme comporta l'applicazione, a carico del costruttore, di una sanzione amministrativa di L. 100.000 (centomila).

Art. 29 - Occupazione temporanea di suolo pubblico.

L'occupazione temporanea di suolo pubblico, eventualmente necessaria per l'esecuzione della concessione o per le opere di cui all'art. 10, deve essere autorizzata dal Sindaco.

A tal fine l'interessato deve presentare apposita richiesta con indicazione planimetrica del suolo pubblico da includere nel recinto del cantiere, indicando il periodo di occupazione, che non potrà essere superiore a sei mesi salvo proroga.....

Il rilascio della relativa concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tassa ed alla costituzione di un deposito cauzionale per la rinessa in pristino. Il deposito cauzionale verrà restituito solo dopo l'accertamento dell'avvenuto ripristino a regola d'arte.

Art. 30 - Visite di controllo: termini e modalità.

Il titolare della concessione e il Direttore dei lavori, nei casi di opere di urbanizzazione, nuove costruzioni, ampliamenti, so - praelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, restauri, modifiche alla destinazione d'uso, sono tenuti ad effettuare immediata comunicazione al Sindaco:

- 1) - dell'inizio dei lavori;
- 2) - del completamento al rustico delle opere autorizzate con gli impianti di smaltimento in opera;
- 3) - dell'ultimazione di tutte le opere autorizzate.

In tutti gli altri casi il titolare della concessione e il Direttore dei Lavori sono tenuti ad effettuare comunicazione al Sindaco:

- all'inizio dei lavori;
- al completamento di tutte le opere.

A seguito delle predette comunicazioni il Sindaco può disporre opportuni sopralluoghi in cantiere.

L'inosservanza delle predette norme comporta l'applicazione a carico del titolare della concessione e del Direttore dei Lavori, in solido fra loro, delle seguenti sanzioni:

- per omessa comunicazione dell'inizio dei lavori L. 100.000.=
- per omessa comunicazione di fine delle opere al rustico o di completamento di tutte le opere L. 500 ogni mc. di volume di progetto.

La comunicazione d'inizio dei lavori non costituisce, comunque, valida prova dell'inizio effettivo degli stessi.

Per l'inizio dei lavori è da intendersi l'esecuzione dello scavo di sbancamento e delle fondazioni relative all'intero complesso dell'opera licenziata ovvero, nel caso di sopraelevazione di edificio, da modifiche alle strutture del fabbricato principale (demolizione dei tetti, pareti, ecc.).

Art. 31 - Norme particolari per i cantieri edili.

Nell'esecuzione delle opere comunque autorizzate dovrà essere assicurato il rispetto:

- delle norme di prevenzioni infortuni, di sicurezza delle opere provvisorie, dell'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
- delle norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- dell'obbligo, a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici;
- di ogni cautela atta ad evitare danni o molestie a persone e cose pubbliche e private.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi ed imporre quanto necessario alla rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e se necessario la sospensione dei lavori o la chiusura del cantiere, nei casi previsti dalla legge.

CAPO SESTO

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

Art. 32 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità.

E' necessaria l'autorizzazione d'abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziata l'utilizzazione, per tutti gli immobili oggetto degli interventi edilizi previsti dall'art. 9 lettere b), c), d), e), f).

Per gli interventi di cui alle lettere g) e l), la licenza edilizia prescriverà caso per caso la necessità di tale autorizzazione, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, espressa al momento di emanazione del proprio parere prima del rilascio della licenza, e salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 226 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265).

Art. 33 - Domanda e procedura per l'autorizzazione d'abitabilità e agibilità.

Dopo il ricevimento della comunicazione dell'ultimazione delle opere autorizzate, prescritte dall'art. 28, il Sindaco dispone la visita di controllo, anche ai fini della concessione dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità. La visita deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra e viene effettuata da apposita Commissione composta:

- 1) - Dall'Ufficiale Sanitario, o da un tecnico da lui delegato;
- 2) - dal Capo della Sezione "Urbanistica-Edilizia Privata", o da un tecnico da lui delegato;
- 3) - da un Vigile edilizio con funzioni di rilevatore.

Il titolare della concessione, il Direttore dei Lavori e l'esecutore degli stessi, dovranno essere avvertiti mediante comunicazione scritta.

La Commissione verifica la corrispondenza fra le opere eseguite e quelle autorizzate, sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che sotto quello igienico-sanitario.

Nel caso di difformità aventi rilievo igienico-sanitario, o di altre cause di insalubrità, non viene concessa l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, ed il Sindaco prescriverà le opere da eseguire per eliminare le difformità, o le altre cause d'insalubrità, ed il termine entro cui provvedere.

La visita di controllo sarà ripetuta alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinato, per edifici realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, alla rispondenza degli stessi, limitatamente agli scarichi delle acque di rifiuto ed all'approvvigionamento idrico, a quanto prescritto dalla licenza di costruzione o dalla concessione o, in mancanza, dal presente regolamento.-

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è altresì subordinato alla presentazione dei prescritti documenti ed al pagamento dei relativi diritti comunali ed alla tassa di concessione governativa.

L'autorizzazione è rilasciata all'interessato, anche se persona diversa dal titolare della licenza o concessione.-

In nessun caso il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità costituisce il riconoscimento, sotto il profilo edilizio-urbanistico, di conformità alle opere autorizzate.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO PRIMO

PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE

E DI DECORO DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 34 - Prescrizioni generali di tutela ambientale.

Le costruzioni a carattere permanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere reclamistico, le indicazioni stradali o tu

ristiche e le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne radio e T.V. devono essere previsti e realizzati in modo da corrispondere a requisiti di sicurezza, di ordine e di decoro, e tali da non costituire elemento di disturbo e di degradazione per l'ambiente circostante.

Non è consentita l'installazione di autorimesse prefabbricate e baracche in genere salvo quelle a carattere stagionale e provvisorio per le quali è necessaria preventiva autorizzazione comunale.

Non sono altresì consentiti gli stenditoi visibili da spazi pubblici: i locali o spazi a ciò destinati dovranno essere convenientemente schemati.

Il Sindaco ha la facoltà, in sede di esame dei progetti, di suggerire, su conforme parere della Commissione Edilizia, soluzioni architettoniche per conseguire l'armonizzazione delle nuove costruzioni con gli edifici e le opere circostanti o per il raggiungimento di un determinato inquadramento urbanistico, in particolare per le costruzioni prospettanti vie, piazze o altre aree di uso pubblico.

Le facciate e gli esterni di tutti gli edifici devono adottare colori preventivamente approvati dalla Autorità Comunale. Sono da evitare sia per i rivestimenti che per la tinteggiatura, colori e materiali estranei alla edilizia locale.

Art. 35 - Distacchi fra fabbricati, distanze dai confini e dalle strade.-

Le norme sul distacco tra fabbricati si applicano nel caso di fabbricati su lotti o fondi finitimi, di fabbricati distinti nel medesimo lotto o fondo e di corpi di un unico fabbricato, salvo quanto disposto dall'art. 36.-

Non sono da considerare, al fine della valutazione del distacco tra fabbricati su fondi o lotti confinanti, le costruzioni esistenti di altezza non superiore a mt. 2,50 e destinate ad usi accessori (garages, ripostigli, centrali termiche, ecc.).

Per tutti gli interventi edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti, sovraelevazioni, ristrutturazioni con modifiche nella destinazione dei vani) con la sola esclusione di quelli eseguiti nelle zone industriali D soggette a normativa particolare, dovranno essere osservate le distanze sia dai confini, sia dalle altre costruzioni, come sotto precisate.-

A. Distanze fra le costruzioni

1. Nel caso in cui almeno in una delle pareti che si fronteggiano vi siano finestre di vani abitabili, la distanza minima da osservare tra le costruzioni sarà pari al 40% della somma delle altezze delle dette pareti, con un minimo assoluto di m. 10.-
2. Nel caso in cui entrambe le pareti non abbiano finestre di vani abitabili la distanza minima sarà mt. 6.00.- Per la zona B la distanza minima da osservare è di m. 4.00.-

B. Distanze dal confine

1. Per tutte le nuove costruzioni, escluse quelle da eseguire nelle zone di completamento (B) dovrà essere osservata una distanza minima di m.5 dal confine del lotto di pertinenza. Tale distanza dovrà essere osservata anche dal confine di zona.-

2. Nel caso in cui la nuova costruzione abbia un fronte verso il confine di altezza superiore a m.10, la distanza minima da osservare rispetto al confine del lotto sarà pari alla metà di tale altezza.-

3. Nelle zone di completamento (B), quando nel lotto contiguo a quello interessato dalla nuova costruzione non esistano edifici a distanza inferiore a m.5 dal confine, si osserveranno le stesse distanze di cui ai commi precedenti.

Quando invece, nel lotto contiguo esistano fabbricati a distanza inferiore a m.5 (ma corrispondente a quella legittima all'epoca della costruzione), la nuova costruzione potrà derogare della norma precedente, osservando una eguale distanza, a condizione:

- a) che nessuna delle pareti che si fronteggiano, sia quella esistente, sia quella di progetto, abbia finestre di vani abitabili;
- b) che l'eventuale intercapedine che risulti tra i due fabbricati non risulti, in alcun punto, inferiore a m. 4.00.-
- c) che la distanza dal confine della nuova costruzione (a meno che non sia in aderenza) non sia inferiore a m. 2.00.-

C. Costruzioni in aderenza o sul confine.-

Nelle zone di completamento (B) è consentito costruire sul confine del lotto nei seguenti casi:

- a) quando sul confine esiste già una costruzione con parete non finestrata;
- b) quando il confine del lotto coincide con il limite di zona, oltre il quale si trovi la zona agricola.-

Nelle altre zone l'eventuale costruzione sul confine è ammessa solo in dipendenza di piano urbanistico preventivo.-

D. Distanze dei fabbricati dalle strade.

Le distanze minime tra i fabbricati ricadenti in zone omogenee tipo C.D.F. tra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di attuazione del P.R.G. (Art.7 - paragr.2.)

Art.36 - Elementi aggettanti.-

Sulle porzioni di edificio costruito a confine con spazi pubblici o di uso pubblico sono consentite le sporgenze di gronda e delle parti mobi-

li degli infissi; sono altresì consentiti oggetti di modanature o simili purchè non superiori a cm. 20.-

Sono vietati balconi e pensiline.

Art. 37 - Chiostrine.-

Nel caso in cui, costruendo o sopraelevando uno o più edifici, venga ad essere realizzato uno spazio interno scoperto, chiuso in ogni suo lato, tale spazio non può essere di larghezza inferiore al doppio dell'altezza da realizzare e la sua superficie non può essere inferiore alla metà della superficie totale dei fronti che la delimitano.

La disposizione di cui sopra non si applica nei casi di sopraelevazioni in cui non si superi l'altezza complessiva di mt. 7.50.

Art. 38 - Corpi di fabbrica, rientranze e logge.-

Le parti di edificio, delimitate da spigoli continui dal piano di campagna alla gronda, che siano in avanzamento o in rientranza di almeno mt. 1,00 rispetto alle altre parti dello stesso edificio, costituiscono corpi distinti di fabbrica anche ai fini del computo delle distanze tra pareti finestrate.-

Due o più parti di edificio, delimitate come sopra, separate tra loro da una o più rientranze, ma poste tutte sullo stesso allineamento rispetto al confine o ad un fabbricato esistente sul lotto adiacente costituiscono, agli effetti delle distanze, corpo di fabbrica unico a meno che dette rientranze abbiano larghezza non inferiore a mt. 4,00 e profondità non inferiore a quella di cui al comma precedente.

Lo spazio delimitato da dette rientranze viene computato, ai fini del rapporto di copertura dell'edificio, nella sua interezza se dà luogo a terrazze, logge o è comunque coperto, per la metà negli altri casi, ai fini del computo del volume viene valutato in ogni caso per la metà.-

Le eventuali aperture nel corpo rientrante, o nelle parti dell'edificio separate dalla rientranza, sono ammissibili per vani di categoria S (cfr. art.43); per i vani di categoria A sono ammesse aperture in aggiunta ad altre previste sulle parti non rientranti.-

E' salvo in ogni caso quanto disposto dall'art.900 e seguenti del Codice Civile.-

Art. 39 - Parcheggi per insediamenti speciali in zone residenziali.

Nelle zone residenziali ove siano ammesse destinazioni ricettive, commerciali di vendita al minuto ed all'ingrosso, per uffici, magazzini e laboratori, nel caso siano previsti, anche a mezzo di interventi di ristrutturazione, insediamenti con queste destinazioni aventi una superficie compresa tra mq. 300 e mq. 1500, dovranno essere realizzati par-

cheggi ad uso pubblico nella misura minima di mq. 20 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimentazione.

Se le superfici lorde di pavimento sono superiori a mq. 1500 si applicano le prescrizioni di cui all'art. 5, punto 2 del D.M. del 2.4.1968.

Le aree a parcheggio di cui ai commi precedenti, sono da reperire in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 18 della legge n.765 del 1967 e non possono comprendere gli spazi destinati alla manovra e all'accesso dei veicoli.

Dette aree dovranno essere immediatamente accessibili dalla viabilità, esterne a qualsiasi tipo di recinzione e opportunamente pavimentate.

La stessa prescrizione di cui al comma precedente riguarda le aree a parcheggio di cui all'art.18 della legge 6.8.1967 n.765 e afferenti a gli edifici residenziali, salvo che motivi di rispetto ambientale o caratteristiche particolari della viabilità da cui trae accesso l'edificio, suggeriscano l'opportunità di diversa soluzione.

Art. 40 - Zone a verde e parchi.

Le zone a verde, i parchi ed i complessi alberati di valore ornamentale devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo per i proprietari della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della loro sostituzione in caso di deperimento.

Art. 41 - Recinzioni.

Le aree non ancora edificate nel centro urbano, fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, devono essere recintate. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono comunque impedire o disturbare la visibilità per la circolazione.

Per le aree di pertinenza di singoli edifici, le recinzioni potranno essere costituite da un muro continuo ovvero da muretto e soprastante cancellata o rete metallica.

In entrambi i casi, muro continuo e soluzione mista, è prescritta una altezza massima complessiva non superiore a mt. 2,30, salvo i casi in cui particolari situazioni ambientali o di visibilità stradale comportino soluzioni diverse e ciò sia nei confronti del tipo che dell'altezza della recinzione.

Le suddette altezze saranno misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato, se approvato in progetto, o, in caso di dislivello tra due proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo diverse disposizioni contenute nella licenza.

Art. 42 - Mostre, vetrine ed insegne.

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne e le targhe devono armonizzarsi con il prospetto e con l'ambiente.

Sono ammesse insegne pubblicitarie del tipo a bandiera aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico purchè non luminose e di modeste dimensioni.

Art. 43 - Manutenzione di edifici privati.

Nel caso di gravi carenze nella manutenzione degli edifici e delle opere di proprietà privata, il Sindaco può obbligare i privati all'esecuzione delle opere di riparazione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza pubblica.

In caso di rifiuto, o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese del privato inadempiente.

CAPO SECONDO

LOCALI E PERTINENZE DEGLI EDIFICI

Art. 44 - Classificazione dei locali.

I locali destinati all'abitazione, alla permanenza o alla attività di persone sono classificati come segue:

- A1 - soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici d'abitazione sia familiare che collettiva;
- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, ambulatori;
- A2 - negozi di vendita, sale d'esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

- laboratori scientifici e tecnici, servizi igienici in edifici scolastici, di cura ed ospedalieri;
- officine meccaniche, laboratori industriali o artigianali, mense;
- autorimesse destinate al posteggio delle macchine e locali dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico e scarico.

Sono da classificare come locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo, e cioè:

S1 - servizi igienici;

S2 - scale che collegano più di due piani;

- corridoi e disimpegni qualora non superino 12 mq. di superficie e mt. 8 di lunghezza;
- magazzini e depositi in genere;
- autorimesse private o condominiali di capienza superiore a due posti macchina;
- salette di macchinari che necessitano di avviamento o di sorveglianza non continua;
- lavanderie e stenditoi, privati o condominiali;

S3 - vani scale colleganti solo due piani d'abitazione;

- disimpegni;
- autorimesse di capienza non superiore a due posti macchina;
- salette di macchinari con funzionamento automatico (salvo particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza di impianto e di gestione);
- ripostigli.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia.

Art. 45 - Caratteristiche dei locali.

L'altezza minima interna utile dei nuovi locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2,70 - riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli.

Nelle parti del territorio comunale al di sopra dei m. 1000 s.l.m può essere consentito, tenuto conto della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a mt. 2,60.

Il volume utile minimo dei vani abitabili non deve essere inferiore a mc. 24.

Le stanze da letto, se di altezza inferiore a mt. 3.00, debbono avere la superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.

In tutti i casi, ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14; l'alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 38.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso.

Nelle nuove costruzioni, per ciascun locali di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore del coefficiente di illuminazione diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

In ogni caso, il "posto di cottura" eventualmente annesso al soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (superficie minima dell'apertura mq.4) e deve essere munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti posti all'interno dei corpi di fabbricati a condizione che ciascuno di detti ambienti sia collegato ad un condotto collettivo ramificato munito di caratteristiche adeguate di portata e prevalenza così che il condotto risulti per tutta la sua altezza, in ogni suo punto, in depressione e assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi.

In questi ambienti, posti come detto all'interno dei corpi di fabbrica, non debbono essere installati apparecchi a fiamma libera: gli impianti debbono essere collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi debbono essere dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria.

Le caratteristiche a cui debbono corrispondere i condotti collettivi ramificati di cui ai commi precedenti sono le seguenti:

1) - gli elementi che costituiscono il condotto debbono essere sigillate

a malta di cemento; le sbavature di malta all'interno della canna debbono essere rimosse e il giunto liscio.

- 2) - L'immissione nel condotto deve avvenire nel canale secondario, al disopra del blocco deviatore.
- 3) - I condotti debbono avere andamento perfettamente rettilineo e verticale e non possono subire spostamenti o deviazioni di sorta, nè restringimenti o variazioni di sezione.
- 4) - Il condotto deve essere impiegato per l'uso cui è destinato (ventilazione) e non possono essere effettuate in esso immissioni di diversa natura.
- 5) - Ogni secondario del condotto collettivo ramificato dovrà avere l'altezza di un piano e sezione non inferiore a cmq. 113, pari o equivalente a sezioni con diametro di 12 cm.
- 6) - Il collettore, o condotto principale, dovrà essere di sezione costante, dalla base alla sommità; la sua sezione deve risultare adeguata al numero di immissioni in essa confluenti e quindi funzione del numero dei piani dell'edificio.
- 7) - Il tiraggio forzato dovrà essere assicurato da un unico elettroventilatore posto alla sommità di ciascuna colonna: sono esclusi cioè i singoli mezzi meccanici di aspirazione o compressione in corrispondenza delle immissioni.
- 8) - Ogni immissione dovrà essere munita di una griglia di aereazione munita di serrande di regolazione, di dimensioni tali che la velocità dell'aria, attraverso le griglie non superi il valore di 2 mt al secondo .

Art. 46 - Sottotetti e soffitti inclinati.

In edifici con copertura a falde inclinate l'altezza del fabbricato, anche al fine del calcolo del volume, è riferita alla quota di posa del tetto quando questa risulti maggiore di mt. 0,30 a quella del piano di posa dell'ultimo solaio. Nel caso in cui detta quota risulti uguale o minore di mt. 0,30, l'altezza verrà riferita alla linea di intradosso del solaio più alto.

Nel caso di soffitti inclinati è ammesso considerare, al fine della valutazione dell'altezza minima utile prescritta dal precedente art.

44, la media delle altezze; in nessun caso sono ammessi locali di categoria A se l'altezza minima è inferiore a mt. 2,00 e non sia previsto adeguato isolamento termico.

Art. 47 - Scale.-

Per gli edifici di abitazione è prescritta almeno una scala continua; dalla base alla sommità, ogni 400 mq. di superficie coperta o frazione residua superiore a 100 mq.

In generale, salvo diverse prescrizioni da parte della Commissione Edilizia in relazione al numero degli appartamenti servizi ed all'ampiezza degli stessi, la larghezza netta libera delle rampe non può essere inferiore a mt. 1,00, con rapporto minimo alzata/pedata di cm. 18/27 (al finito).

Negli edifici fino a due piani fuori terra l'illuminazione e la ventilazione delle scale potrà avvenire a mezzo di lucernario e contro-lucernario a vetri, avente una superficie non inferiore ai 2/3 della superficie, in proiezione, del vano scala e comunque non inferiore a mq. 2,00.

I locali di categoria A, S1 ed S2 non potranno ricevere aria e luce dalle scale.

E' vietato costruire scale in legno quando debbano servire più appartamenti.

Dal vano scala, a servizio di più appartamenti, si deve poter accedere agevolmente all'eventuale sottotetto ed al tetto sovrastante, indipendentemente dal tipo della copertura.

Tutte le norme sopradette si applicano anche per edifici aventi destinazione diversa da quella d'abitazione, qualora non esistano disposizioni particolari di legge o di regolamento.

Negli appartamenti unifamiliari, costituiti da non più di due piani, la larghezza delle scale può essere ridotta a cm. 80 e l'illuminazione e la ventilazione potrà avvenire indirettamente attraverso i vani d'abitazione.

E' ammessa la costruzione di scale esterne colleganti i primi due piani di abitazione (piano terra e 1° piano) purchè inserite correttamente nel contesto architettonico: in tal caso la superficie coperta delle scale e la relativa superficie utile dovranno essere computate per intero ai fini degli indici di utilizzazione fondiaria.

Art. 48 - Uscite dalle autorimesse e rampe.

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici, devono essere segnalate con le indicazioni di passo carrabile; in ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad assicurare una buona visibilità.

Se l'uscita dall'autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto piano della lunghezza di mt.3,00.

Fra l'uscita di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, etc,) deve intercorrere una distanza minima di mt. 10,00, misurata tra gli stipiti più vicini.

Art. 49 - Marciapiedi e porticati.

I marciapiedi, i porticati e tutti gli spazi di pubblico passaggio devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di protezione, per superfici, comunque accessibili, in corrispondenza di dislivelli murati superiori a cm. 30.-

Art. 50 - Pertinenze degli edifici.

Le aree di pertinenza degli edifici, sistemate con idonea pavimentazione o con manto erboso ed eventuale alberatura, devono essere dotate di appositi pozzetti e canali di raccolta delle acque meteoriche, e devono essere mantenute libere da depositi di materiali.

Nelle zone produttive, possono essere ammessi depositi di materiali purchè, a giudizio del Sindaco e sentiti i competenti servizi comunali, non costituiscano pericolo per l'igiene dei luoghi o per l'incolumità delle persone.

Art. 51 - Locali per l'allevamento e ricovero d'animali.

I locali per l'allevamento ed il ricovero d'animali devono essere localizzati in conformità alle previsioni del P.R.G. ed alle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali d'Igiene e di Polizia Veterinaria, e sottostanno, oltre che alle norme del presente regolamento,

alle leggi particolari vigenti in materia.

CAPO TERZO

=====

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

=====

Art. 52 - Stabilità e salubrità del terreno.

Non è ammessa l'edificazione su terreni instabili, su terreni già oggetto di smottamenti o eventi franosi, e su terreni minacciati di tali eventi. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere adeguata perizia geologica, da esibire a cura e spese del proprietario in ogni caso ove lo ritenga necessario o cautelativo.

Non è ammessa, inoltre, l'edificazione su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiale insalubre o che abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo averlo completamente risanato.

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio non è sufficientemente permeabile, od esposto all'invasione di acque sotterranee, si devono eseguire preventivamente opere di drenaggio.

Art. 53 - Isolamento dall'umidità.

E' obbligatorio adottare, nell'edificazione, accorgimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

A tale fine tutte le murature devono essere protette dalla umidità del suolo mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I locali di categoria A, qualora non siano previsti sottostanti locali interrati o seminterrati, devono avere il solaio del piano terra isolato con strato impermeabile e staccato dal terreno a mezzo di sottostante intercapedine o di vespaio areato, di spessore in entrambi i casi non inferiore a cm. 40; il piano di calpestio deve risultare più alto del piano di campagna di almeno cm. 15.

Le parti dell'edificio seminterrate, e come tali valutate al fine del calcolo della superficie utile, potranno essere utilizzate soltanto come locali accessori (categoria S) e, nel caso in cui sia pre

visto scannafosso d'isolamento coperto o scoperto di larghezza inferiore a mt. 1,00, le eventuali finestre dovranno essere realizzate sopra il li mite superiore dello scannafosso.

Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza superiore a mt. 1,00, le parti dell'edificio, prospettanti lo scannafosso stesso, non potranno essere considerate come interrato e, pertanto, dovranno essere integralmente computate come volumi fuori terra; anche in questo caso i locali prospettanti lo scannafosso potranno essere utilizzati soltanto come locali accessori (categoria S).

Nei casi di cui ai due commi precedenti, eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio, possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A₂ purché l'altezza netta sia non inferiore a ml. 3,20, la quota del soffitto sia in media ml. 1,20 più alta della quota del marciapiede, esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari a un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio aereato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del vespaio.

La superficie utile, ai fini del calcolo degli indici verrà valutata nei modi previsti all'art. 6 par.6 delle norme di attuazione del P.R.G.

Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza maggiore di mt.5.00, possono essere ammessi locali di categoria A purché il muro a retta frangente detti locali non sia di altezza superiore a mt. 2.00

Art. 54 - Isolamento termico.

Al fine dell'isolamento termico dei locali abitabili, o comunque destinati alla permanenza o alla attività di persone dovranno essere osservate le norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici di cui alla Legge 30 aprile 1976 n.373 (artt.16 - 17) e relativo regolamento di esecuzione.

Dette norme valgono anche nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti salvo che il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale abbia accertato che non sussistono le condizioni tecniche per la loro applicazione.

Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente volumico globale di dispersione termica espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per salto termico di un grado centigrado (Kcal/h m³ °C).

Art. 55 - Isolamento acustico.

Negli edifici adibiti in tutto o in parte ad abitazione l'isolamento acustico, assicurato dalle strutture, deve comunque garantire il rispetto dei seguenti valori limite di rumorosità globale (le misure sono da effettuarsi nel locale disturbato con porte e finestre chiuse):

- 40 dB (A) per rumori trasmessi per via aerea all'interno dei locali abitabili e provenienti da altri locali dell'edificio stesso, non facenti parte dell'appartamento disturbato, nei quali il livello sonoro di emissione non superi 80 dB (A), se si tratta di un altro locale di abitazione, ovvero 85 dB (A) nel caso di locale ad uso commerciale, artigianale ed industriale;
- 40 dB (A) per rumori trasmessi per via aerea all'interno dei locali abitabili e provenienti dall'esterno dell'edificio, per livelli sonori che, misurati nelle immediate vicinanze dell'edificio stesso, non superino 65 dB (A);
- 70 dB (A) per rumori trasmessi all'interno dei locali abitabili per calpestio e provenienti da altri locali sovrastanti o sottostanti;
- 35 dB (A) per rumori trasmessi per qualsiasi via all'interno dei locali abitabili e derivanti da impianti di servizio a funzionamento continuo, di uso condominiale o privato (es. impianti di riscaldamento);
- 40 dB (A) per rumori trasmessi per qualsiasi via all'interno dei locali abitabili e derivanti da impianti di servizio a funzionamento discontinuo, di uso condominiale o privato (es. scarichi idraulici).

Il potere fonoisolante delle strutture non può essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori (misure effettuate in laboratorio su strutture tipo per la banda di ottava definita dalla frequenza nominale di 500 Hz.):

- strutture verticali interne (esclusi i divisori dello stesso appartamento)..... 40 dB
- strutture verticali esterne..... 40 dB
- strutture orizzontali 40 dB

Il livello di rumore di calpestio normalizzato per la citata banda di ottava non può essere superiore a 71 dB.

Nei progetti di edifici, destinati ad attività produttive o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche del potere fono

isolante delle strutture, in rapporto alla specifica destinazione d'uso dei locali ed alla zona circostante.

Art. 56 - Intonaci e pavimenti.

Tutte le pareti dei locali, che non siano realizzate con materiali idonei, dovranno essere interamente intonacate.

Tutti i locali comprese le soffitte praticabili, i sotterranei e le cantine, dovranno essere pavimentati.

I pavimenti devono avere la superficie resistente all'usura e priva di fessure, gli eventuali giunti dovranno essere suggellati.

Pavimentazioni con particolari materiali potranno essere autorizzate in sede di rilascio della licenza per locali con destinazioni d'uso speciali.

Art. 57 - Coperture.

Le coperture, quali elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio, devono essere analiticamente descritte nel progetto.

Le coperture dovranno assicurare la perfetta tenuta d'acqua e garantire che l'umidità non passi nei locali sottostanti; in particolare, nel caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà avere una pendenza minima del 2% ed essere impermeabilizzata estendendo l'intervento anche alle strutture verticali per almeno 15 cm.

La pendenza massima delle coperture non potrà essere superiore al 33% salvo il caso di coperture speciali a utilizzazione di energia solare per cui la pendenza potrà salire al 100%.-

E' fatta salva inoltre, agli effetti del comma precedente, la possibilità di particolari soluzioni architettoniche di cui la copertura costituisce elemento progettuale omogeneo e caratterizzante e che si pongano comunque in corretto rapporto con il contesto edilizio e ambientale in cui verrebbero a realizzarsi.-

CAPO QUARTO

=====

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

Art. 58 - Approvvigionamento idrico e impianti di sollevamento acqua

In ogni fabbricato deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico con acqua potabile corrente.

Nelle zone servite dall'acquedotto comunale, i fabbricati devono essere allacciati allo stesso.

Gli impianti interni per la distribuzione dell'acqua devono essere realizzati a regola d'arte, negli edifici per abitazione, un regolare rifornimento ad ogni appartamento.

Per l'installazione di autoclavi o di depositi di capacità superiore a mc. 2,00 è prescritta l'autorizzazione del Sindaco, il quale ha facoltà di revocarla in relazione a particolari sopravvenute situazioni di distribuzione dell'acqua.

Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua può essere prelevata da sorgenti o pozzi privati e destinata ad uso potabile qualora sia riconosciuta idonea dall'Ufficio di Igiene, sulla base di analisi chimica e batteriologica eseguita dal Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi a cura e spese del proprietario.

L'Ufficio di Igiene prescriverà, al momento del rilascio del permesso di abitabilità o di agibilità, la periodicità delle analisi di controllo.

In ogni caso, gli impianti privati di captazione e di adduzione dell'acqua, per usi alimentari e domestici, devono essere autorizzati dall'Ufficio di Igiene.

Qualsiasi ricerca di acqua deve essere autorizzata dall'Ufficio Acquedotto.

Art. 59 - Impianti termici.

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo alle norme di sicurezza ed a quelle contro l'inquinamento atmosferico di cui alla legge n.615 del 13.7.1966 e successivo D.P.R. del 22.12.1970 n.1391, nonché alle norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici di cui alla Legge 30 aprile 1976 n.373.

Art.60 - Impianti di aereazione.

Nei casi d'adozione di impianti di aereazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A ed S.

In questo caso, alla domanda di concessione deve essere allegato uno schema dell'impianto e, prima dell'effettivo rilascio della licenza, deve essere presentato il progetto esecutivo dell'impianto stes-

so. Il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 61 - Impianti Igienici.

Ogni edificio deve avere un numero sufficiente di gabinetti collocati in modo da non aprirsi direttamente sui locali di abitazione o di lavoro (categoria A).

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti dei locali adibiti a servizi igienici devono essere realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile fino all'altezza di almeno mt. 1,50.

Ogni impianto igienico (cesso, lavandino, acquaio, bagno, doccia e simili) deve essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.

I cessi dei gabinetti devono essere muniti di apparecchi a sciacquo, capaci di scaricare non meno di otto litri di acqua per volta, salvo l'adozione del sistema di lavaggio con velo di acqua continuo per gli orinatoi.

Tutti gli impianti igienici devono essere forniti di sifone o altro apparecchio a chiusura idraulica e comunque ispezionabile, atto ad impedire ogni cattiva esalazione proveniente dalle condutture verticali di scarico.

La camera del sifone di ciascun cesso deve essere ventilata mediante una conduttura di aereazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di aereazione; la conduttura verticale d'aereazione può essere collegata alla conduttura verticale di scarico di cessi del piano più elevato dell'edificio.

CAPO QUINTO

=====

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

=====

DI SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

=====

Art. 62 - Impianto di smaltimento delle acque piovane.

I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o "calate")

effettuato attraverso il preventivo degrassaggio delle acque "bionde" con un apposito pozzetto il quale, d'altro canto, dovrà essere sottoposto a regolare e periodica manutenzione.

Inoltre le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.

Corrisponde ad un abitante equivalente:

- un abitante in edifici di civile abitazione corrispondente a mc. 100 di volume residenziale;
- un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- due posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- tre dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna (da ridurre a due posti alunno nel caso di presenza di mensa nella scuola).

Ogni fossa settica di nuova installazione deve possedere i seguenti requisiti:

- essere a tre camere se serve alla chiarificazione di acque nere e bionde; avere una capacità minima della prima camera di lt. 250 a persona; di lt. 350 complessivi, sempre a persona, delle altre due successive camere.
- Avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente.
- Essere il pozzetto sgrassatore della capienza di almeno lt.80 a persona con un minimo di lt.500
- Presentare un'altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50.
- Avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati con tubi a "T" o a "U" rovesciato, in gres, o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido.
- Avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm.20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, e intonaci a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento compresso previa installazione di platea e rinfranchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm.15.

Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'auto

e le condutture interrante per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura, o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza e sternamente ai muri perimetrali dell'edificio eccetto che per l'altezza minima di mt. 3,50 dal suolo nel qual tratto devono essere poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura, ovvero, se esterne, adeguatamente protette.

Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati alla estremità inferiore di ogni "calata"; pozzetti di ispezione devono inoltre essere installati nei punti delle condutture interrante in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti interni della proprietà deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane con le altre acque di rifiuto sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale di ispezione, purchè la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque piovane e acque luride.

Art. 63 - Impianti di smaltimento delle acque luride.

Le condutture verticali di scarico (o "calate") e le condutture interrante delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.

Le "calate" che servono allo scarico dei cessi e degli orinatoi (acque "nere") devono sempre tenersi distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici (acque "chiare" o "bionde").

Le calate delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura, essere prolungate in alto oltre la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvi-

sta di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti.

Le condutture interrato delle acque luride devono essere provviste di pozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.

Nelle località servite da pubblica fognatura mista priva di impianto depurativo terminale, le calate delle acque "nere" devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo ad un idoneo impianto di depurazione oppure alla prima camera di una fossa pluricamerale (cfr. successivo art. 62); le calate delle acque "chiare" o "bionde", nel caso si adotti il sistema depurativo a fossa settica pluricamerale, devono immettersi in idonei pozzetti sgrassatori, predisposti per una regolare manutenzione e forniti di chiusura idraulica i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrato alla seconda camera della fossa settica che serve alla chiarificazione delle acque "nere"; le condutture interrato che convogliano gli effluenti delle fosse settiche devono collegarsi alla pubblica fognatura previo passaggio in un pozzetto finale di ispezione situato ai limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita solo a livello del citato pozzetto finale.

Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque luride, sia "nere" che "chiare" o "bionde", devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica muniti di bocchette di ispezione o in pozzetti interrato a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrato ad un impianto di depurazione (cfr. successivo art. 62) che garantisca un effluente conforme alle caratteristiche previste dalla tabella "A" della legge 10.5.1976 n.319; la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sempre nelle località sprovviste di pubblica fognatura, le calate delle acque luride potranno anche essere convogliate in un idoneo sistema di smaltimento più comunemente indicato come a "subirrigazione stagna".

Nelle località servite da pubblica fognatura fornita di impianto depurativo terminale le "calate" delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che saranno volta per volta impartite dall'Ufficio Tecnico.

Art. 64 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride.

Lo smaltimento attraverso fosse settiche delle acque luride dovrà essere

rizzazione di abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.

Gli impianti di depurazione per le acque luride domestiche devono assicurare l'assenza completa di cattivi odori e di condizioni che possano favorire lo sviluppo di mosche, insetti, topi, ecc.

Tali impianti potranno essere del tipo:

- a subirrigazione stagna con l'impiego di vegetali come disperdenti idrici;
- a fanghi attivi;
- a ossidazione totale.

Al progetto di impianto di depurazione per acque luride domestiche deve essere allegata una relazione tecnica illustrante le modalità di funzionamento dell'impianto e le caratteristiche di qualità e quantità dei liquami prima e dopo il trattamento. Di norma deve essere previsto un apporto di acqua lurida di lt. 250 per abitante equivalente a un carico organico non inferiore a 54 gr. di B.O.D. per giorno.

Art. 65 - Impianti di depurazione degli scarichi industriali.

Nella realizzazione di impianti di depurazione per acque luride, derivanti da cicli lavorativi industriali o artigianali, va osservato quanto prescritto dalla legge n.319 del 10.5.1976 e successivo Regolamento relativamente al permesso di scarico del Presidente della Giunta Provinciale ed agli "standards" previsti per gli scarichi.

I progetti di costruzione di tali impianti devono essere corredati da copia conforme di tutti gli elaborati richiesti dal Presidente della Giunta Provinciale per la concessione del citato permesso e da copia del permesso medesimo.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 66 - Servitù Pubbliche.

Il Comune, previo avviso agli interessati, ha diritto di collocare sui muri esterni di fabbricati o sulle recinzioni di aree, i cartelli della segnaletica stradale, le targhe della toponomastica stradale, i numeri civici, i capisaldi altimetrici, gli apparecchi relativi a servizi pubblici ed eventuali lapidi commemorative.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino in caso di danneggiamento o distruzione per fatti loro imputabili.

Art. 67 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali.

Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della sede stradale dovrà avvenire a cura e spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento, osservando le modalità tecniche che saranno prescritte dal Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione; con l'autorizzazione stessa saranno indicate le prescrizioni da osservare a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento, presso la Tesoreria Comunale a titolo di cauzione, di una somma, corrispondente a quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivo dell'Ufficio Tecnico.

Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l'accertamento da parte dell'Ufficio competente, dell'osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.

E' salvo, in ogni caso, il diritto del Comune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per occupazione di suolo pubblico.

Art. 68 - Opere esistenti soggette ad autorizzazioni temporanee.

La modifica o la demolizione di opere, che il presente regolamento

sottopone ad autorizzazione temporanea (art.10), e che siano state autorizzate, può essere ordinata solo per comprovate esigenze di sicurezza pubblica e di tutela ambientale.

CAPO SECONDO

=====

DISPOSIZIONI FINALI

=====

Art. 69 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione di cui all'art. 36 della legge 17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni, ed a seguito della prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme di regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con le presenti disposizioni.

CAPO TERZO

=====

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


=====

Art. 70 - Opere autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'entrata in vigore del presente regolamento determina la decadenza delle licenze o concessioni in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso ed impedisce il loro rinnovo, salvo che, in entrambe le ipotesi i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.-

In sede di proroga della concessione, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, potrà richiedere, per le parti ancora da eseguire, le modifiche e le integrazioni necessarie a rendere l'opera conforme al presente regolamento, per la parte relativa agli scarichi delle acque di rifiuto ed all'approvvigionamento idrico.

quato A												
	estratto catastrale	planim. 1:200	rilievo 1:100	documentazione fotografica	computo indici urbanistici	planim. 1:200	pianta 1:100	sezioni 1:100	prospetti 1:100	particolari 1:50	demolizione e ricostruzione 1:50	relazione illustrativa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	elaborati stato di fatto				elaborati di progetto							
apertura e modifica di accessi privati su aree pubbliche		X		X		X			X			X
tappelle, edicole, monumenti funebri		X							X			
costruzione e trasformazione di lami e memorie, monumenti, tettoie, pensiline e verande			X	X			X	X	X			
opere accessorie degli impianti di distribuzione (carburanti)	X	X		X		X	X	X	X	X		
pizzazioni anche stranee												
modifiche della destinazione d'uso	X	X	X	(X)		X	X					X
investimenti, decorazioni (leggiatura opere esterne)		X		X					X			
installazione e trasformazione di vetrine, insegne, mostre, tende, cartelli, chioschi provvisori		X		X					X			
funzioni di tipo pre-...		X		X					X			X
... di massima			X	X			X	(X)				X



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 1
----------------------------------	--------

Capo II - Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio

Art. 2 - Interventi soggetti a lottizzazione	" 1
" 3 - Lottizzazioni obbligatorie e d'ufficio	" 2
" 4 - Domanda di lottizzazione	" 2
" 5 - Procedura di approvazione	" 4
" 6 - Convenzione urbanistica	" 4
" 7 - Penalità per inadempienza e svincolo delle cauzioni	" 5
" 8 - Opere di urbanizzazione	" 6

Capo III - Domanda di autorizzazione a costruire - Esame dei progetti

Art. 9 - Opere soggette a concessione	" 6
" 10 - Interventi soggetti ad autorizzazione	" 7
" 11 - Opere soggette ad autorizzazione temporanea	" 7
" 12 - Opere non soggette a concessione	" 7
" 13 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	" 7
" 14 - Progettisti	" 8
" 15 - Domanda di concessione e di autorizzazione temporanea - Allegati a carico delle domande	" 8
" 16 - Procedure per la presentazione delle domande e per l'esame dei progetti	" 12

Capo IV - Commissione Edilizia Comunale - Rilascio della concessione

Art. 17 - Commissione Edilizia Comunale - Composizione	" 13
" 18 - Compiti della Commissione Edilizia	" 14
" 19 - Adunanze della Commissione Edilizia	" 14
" 20 - Parere delle Circoscrizioni sulle richieste di concessione	" 15
" 21 - Parere dell'Ufficiale Sanitario sulle richieste di concessione	" 15
" 22 - Determinazioni del Sindaco sulle domande e potere sostitutivo in caso di mancato rilascio	" 15

art.	23 - Rilascio della Concessione	Pag.	15
art.	24 - Titolare della Concessione e variazioni	"	16
"	25 - Validità e decadenza della concessione e della autorizzazione temporanea	"	17
"	26 - Varianti al progetto	"	17

Capo V - Esecuzione della concessione

Art.	27 - Direttore dei lavori e costruttore	"	18
"	28 - Ordine del cantiere	"	18
"	29 - Occupazione temporanea di suolo pubblico	"	19
"	30 - Visite di controllo: termini e modalità	"	19
"	31 - Norme particolari per i cantieri edili	"	20

Capo VI - Autorizzazione di abitabilità e di agibilità

Art.	32 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità	"	21
"	33 - Domanda e procedura per l'autorizzazione d'abitabilità e agibilità	"	21

TITOLO 2 -- DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I - Prescrizioni igienico-edilizie e di decoro degli insediamenti

Art.	34 - Prescrizioni generali di tutela ambientale	"	22
"	35 - Distacchi tra fabbricati, distanze dai confini e dalle strade	"	23
"	36 - Elementi aggettanti	"	24
"	37 - Cniostrine	"	25
"	38 - Corpi di fabbrica, rientranze e logge	"	25
"	39 - Parcheggi per insediamenti speciali in zone residenziali	"	25
"	40 - Zone a verde e parchi	"	26
"	41 - Recinzioni	"	26
"	42 - Mostre, vetrine ed insegne	"	27
"	43 - Manutenzione di edifici privati	"	27

Capo II - Locali e pertinenze degli uffici

Art.	44 - Classificazione dei locali	"	27
"	45 - Caratteristiche dei locali	"	28
"	46 - Sottotetti e soffitti inclinati	"	30
"	47 - Scale	"	31
"	48 - Uscite dalle autorimesse e rampe	"	32

15
16 Art. 71 - Domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigo-
17 re del presente Regolamento.

17
18 Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore
19 del presente Regolamento, e non ancora concesse, saranno esaminate sulla
20 base delle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

21 Pertanto gli interessati dovranno modificare i progetti presentati,
22 ove siano in contrasto con le nuove disposizioni e, se necessario, inte-
23 grare gli elaborati secondo le disposizioni contenute nel precedente art.
24 14.-

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Allegato A

X = Elaborati prescritti

(X) = Elaborati di cui si consiglia la presentazione

	estratto catastale	planim. 1:200	rilievo 1:100	documentazione fotografica	computo indici urbanistici	planim. 1:200	piante 1:100	sezioni 1:100	prospetti 1:100	particolari 1:50	demolizione e ricostruzione 1:50	relazione illustrativa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	elaborati stato di fatto				elaborati di progetto							

Lottizzazioni

cfr. art. 4 del presente Regolamento

Concessioni

a) opere d'urbanizzazione	X	X		X		X	X	X		X		
b) nuove costruzioni	X	X		X	X	X	X	X	X	(X)		(X)
c) ampliamenti e sopraelevazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X			(X)
d) trasformazioni interne	X	(X)	X	X	X	X	X	X	X		X	X
e) ripristino e ricostruzioni	X	(X)	X	X	X	X	X	X	X		X	X
f) restauri	X	X	X	X		X	X	X	X	(X)	X	X
g) demolizioni	X	X	X	X							X	X
h) costruzione, restauro, modifica di muri di cinta cancellate, recinzioni prospicienti spazi d'uso pubblico		X		X		X		(X)		X		(X)
i) chioschi		X		X		X		(X)		X		(X)
l) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati; alterazioni del terreno	X	X		X		X		X				X
m) abbattimento di alberi in parchi e giardini privati		X		X		X						X

		art. 50 - Pertinenze degli edifici	" 32
		" 51 - Locali per l'allevamento e ricovero di animali	" 32
		<u>Capo III - Caratteristiche costruttive degli edifici</u>	
		Art. 52 - Stabilità, salubrità del terreno	" 33
		" 53 - Isolamento dall'umidità	" 33
		" 54 - Isolamento termico	" 34
		" 55 - Isolamento acustico	" 35
		" 56 - Intonaci e pavimenti	" 36
		" 57 - Coperture	" 36
		<u>Capo IV - Caratteristiche costruttive degli impianti</u>	
		Art. 58 - Approvvigionamento idrico ed impianti di sollevamento acqua	" 36
		" 59 - Impianti termici	" 37
		" 60 - Impianti di aereazione	" 37
		" 61 - Impianti igienici	" 38
		<u>Capo V - Caratteristiche costruttive degli impianti di smaltimento dei liquami</u>	
		Art. 62 - Impianto di smaltimento acque piovane	" 38
		" 63 - Impianto di smaltimento acque luride	" 39
		" 64 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride	" 40
		" 65 - Impianti di depurazione degli scarichi industriali	" 42
		<u>TITOLO 3 - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE</u>	
		<u>Capo I - Disposizioni varie</u>	
		Art. 66 - Servitù pubbliche	" 43
		" 67 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali	" 43
		" 68 - Opere esistenti soggette ad autorizzazioni temporanee	" 43
		<u>Capo II - Disposizioni finali</u>	
		Art. 69 - Entrata in vigore del regolamento	" 44

Capo III - Disposizioni transitorie

- Art. 70 - Opere autorizzate alla data di entra
ta in vigore del regolamento " err
" 71 - Domande di autorizzazione presentate
prima dell'entrata in vigore del pre
sente regolamento " pag.
Art. 72 - Disposizioni finali " legg
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

err
pag.
legg
.....
pag.
legg
.....
pag.
legg
.....
pag.
legg
.....
pag.
legg
.....
pag.
legg
.....
pag.
legg
.....

errata corrige

" 44

pag.1 - art.2, quinto rigo: legge 28.1.199 n.10

" 45

leggasi

" 46

.....legge 28.1.1977 n.10

pag.4 - art.4, ultimo rigo:sto dal successivo articolo 13

leggasi

..... sto dal successivo articolo 15

pag.7 - art.10, punto b) terzo rigo:si del successivo art.12
lettera C) salvo che

leggasi

..... si del successivo art.12 lettera B) salvo che.....

pag.8 - art.13, nono rigo:da eseguire (cfr.successivo art.14 non
oltre il

leggasi

.....da eseguire (cfr.successivo art.15 non oltre il

pag.8 - art.13, ultimo rigo:opere in base a quanto previsto dal
successivo art.14.-

leggasi

.....opere in base a quanto previsto dal successivo art.15.-

pag.12 - art.16, secondo rigo:al precedente art.14 , deve essere

leggasi

..... al precedente art.15, deve essere

pag.15 - art.20, terzo rigo:cedente art.17.-

leggasi

..... cedente art.18.-

pag.15 - art.23, 4° comma, 2° rigo: commi precedenti e quelli di cui
successivo art.26,

leggasi

..... commi precedenti e quelli di cui successivo art.27

pag.17 - art.26, sesto rigo: di una nuova domanda di licenza, anche
ai sensi del precedente art.21.-

leggasi

.....di una nuova domanda di licenza, anche ai sensi del precedente art.22.-

- pag.19 - art.29, terzo rigo: art.10, deve essere autorizzata dal Sindaco
 leggasi
 art.9, deve essere autorizzata dal Sindaco.-
- pag.21, art.33, 2° rigo:re autorizzate, prescritte dall'art.28,
 leggasi
 re autorizzate, prescritte dall'art.32
- pag.23, art.35, 4° rigo: 36.-
 leggasi
 38.-
- pag.25 - art.38, 4° comma, 3° rigo:art.43;
 leggasi
 art.44
- pag. 31 - art.46, 2° comma:art.44, la media.....
 leggasi
 art.45, la media.....
- pag.40 - art.63, 5° comma, 5° rigo:(cfr.successivo art.62);
 leggasi
(cfr.successivo art.64);
- pag.40 - art.63, 6° comma, 6° rigo.....(cfr.successivo art.62)
 leggasi
(cfr.successivo art.64)
- pag.44 - art.68:sottopone ad autorizzazione temporanea (art.10),.....
 leggasi
 sottopone ad autorizzazione temporanea (art.11),
- pag.45 - art.71, 2° comma, ultimo rigo:14.-
 leggasi
 15.-